



ALLEGATO B

Tabella tariffe

I costi indicati riguardano la riproduzione di un foglio su una facciata. Nel caso di spedizione per posta ordinaria o per via informatica è previsto il pagamento di un diritto fisso, che si aggiunge al costo del documento riprodotto e al costo di spedizione richiesto dal vettore (Poste italiane o corriere).

Il rilascio delle copie è subordinato all'avvenuto pagamento (dimostrabile anche per via informatica o telematica) dei costi descritti qui di seguito.

Riproduzione cartacea

Copia semplice di un foglio in formato A4	€ 0,50
Copia semplice di un foglio in formato A3	€ 1,00
Copia conforme di un foglio in formato A4	€ 1,50
Copia conforme di un foglio in formato A3	€ 3,00
Trasmissione per posta (Poste italiane o corriere)	s. t.
+ Diritto fisso	€ 5,00

Riproduzione informatica

Scansione di un foglio in formato A4 tif o pdf	€ 1,00
Scansione di un foglio in formato A3 tif o pdf	€ 2,00
Trasmissione del documento via posta elettronica	€ 2,50
Trasmissione del documento via posta certificata	€ 5,00

Casi in cui non risulta confermata l'esistenza di dati.

In riferimento ai casi in cui non può ritenersi confermata l'esistenza dei dati, va nuovamente rilevato che il contributo spese non è integralmente compensativo di tutti gli eventuali costi di un riscontro.

Tale contributo, per disposizione di legge, non può in ogni caso eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

Ciò premesso, l'importo massimo che può essere richiesto è determinato dal Garante nella misura di euro dieci, in termini sostanzialmente corrispondenti all'importo già previsto direttamente dalla normativa previgente (L. 20.000; *art. 17, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 501/1998*).

Con riferimento al medesimo caso in cui non risulti confermata l'esistenza dei dati, lo stesso il contributo è individuato forfettariamente in misura pari a euro 2,50, in relazione al caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente.

Il contributo spese di cui al presente punto 2 non può essere richiesto quando i dati, cancellati o comunque non più reperibili, risultano essere stati comunque trattati in precedenza.